

di natura contrattuale, di natura extracontrattuale (inclusa la negligenza), sia per violazione di obblighi di legge, sia per risarcimento o altrimenti) dei difetti e delle difformità dei PRODOTTI consegnati.

- 9.3. Fermo restando quanto previsto all'Articolo 9.4., nel caso in cui i PRODOTTI consegnati siano difformi o difettosi per cause non imputabili al CLIENTE (o a terzi che agiscono per conto del CLIENTE) e tali difetti o difformità non fossero riconoscibili ad un ragionevole controllo ai sensi dell'Articolo 9.1 ("DIFETTI OCCULTI"), il CLIENTE informerà immediatamente il VENDITORE delle relative richieste, e al massimo entro 3 giorni lavorativi successivi alla scoperta del difetto o non conformità. In mancanza di una richiesta entro tale periodo di 3 giorni lavorativi, il VENDITORE non potrà più essere ritenuto responsabile di quei difetti o difformità dei PRODOTTI consegnati non riconoscibili al momento della consegna.
- 9.4. Il CLIENTE accetta che, in relazione ad un DIFETTO OCCULTO, il VENDITORE non sarà ritenuto responsabile nei confronti del CLIENTE (sia di natura contrattuale, sia di natura extracontrattuale (inclusa la negligenza), sia per violazione di obblighi di legge, sia per risarcimento o altrimenti) in relazione a qualsiasi pretesa relativa a qualsiasi non conformità o difetti dei suoi PRODOTTI nella misura in cui tale pretesa sia presentata alla data di o dopo la data di 365 giorni dalla data di consegna. Per evitare qualsiasi dubbio, il termine di decadenza indicato nel presente Articolo 9.4 non estende in alcun modo il termine di decadenza di 21 giorni indicato all'Articolo 9.2 in relazione alla non conformità o ai difetti che non sono DIFETTI OCCULTI.
- 9.5. Il CLIENTE adatterà tutte le misure necessarie non appena scoprirà un difetto dei PRODOTTI o una difformità nelle SPECIFICHE, inclusa l'eventuale interruzione immediata della produzione al fine di limitare conseguenze dannose che potrebbero essere provocate da tali difetti o difformità.
- 9.6. In caso di una presunta difformità o difetto dei PRODOTTI, il CLIENTE consegnerà al dipartimento qualità o al dipartimento amministrazione del VENDITORE, entro 14 giorni di calendario dalla sua scoperta (i) una descrizione dettagliata e completa della presunta difformità o difetto (incluso qualsiasi riferimento alle previsioni di qualsiasi contratto sulla qualità ove applicabile); (ii) tutte le informazioni necessarie richieste dal VENDITORE, inclusi gli elementi di tracciabilità, al fine di analizzare l'origine del difetto o della difformità; e (iii) campioni di tali difettosi o difformi PRODOTTI. Il VENDITORE, agendo in modo adeguato e in buona fede, verificherà se i campioni siano difettosi o difformi senza ingiustificato ritardo. Il CLIENTE non potrà restituire nessun PRODOTTO (diverso dai relativi campioni sopra menzionati) al VENDITORE senza che il difetto o la difformità siano stati accertati dal VENDITORE. Se il VENDITORE accetta che i campioni non sono difettosi o non sono difformi, il VENDITORE restituirà i relativi PRODOTTI al CLIENTE ed il CLIENTE rimborserà al VENDITORE le spese sostenute per esaminare i difetti e le difformità contestate e per la restituzione dei PRODOTTI. Il CLIENTE, salvo diverso e preventivo accordo scritto con il VENDITORE, si asserrà dal riparare o dal far riparare a terzi il PRODOTTO che considera difettoso o difforme.
- 9.7. In caso di disaccordo tra CLIENTE e VENDITORE circa la sussistenza, la natura, l'origine o la misura della difformità o difetti dei PRODOTTI, il VENDITORE, agendo adeguatamente e in buona fede, potrà scegliere un esperto indipendente che potrà essere contattato per accertare la causa che ha originato tale presunto difetto. I risultati delle analisi di tale esperto saranno considerati definitivi e vincolanti per entrambe le PARTI. Il costo delle analisi sarà sostenuto dalla PARTE alla quale è attribuibile il difetto o la difformità dei PRODOTTI o dal CLIENTE qualora nessun difetto o nessuna difformità sia stata riscontrata nel PRODOTTO.
- 9.8. Il CLIENTE accetta che qualsiasi variazione o differenza riscontrata nei PRODOTTI rispetto ai prototipi, modelli, modelli in miniatura, disegni, opuscoli, siti web, e pubblicità, i quali costituiscono un mero riferimento, non potranno essere considerati quali difetti o difformità.
- 9.9. Qualora la consegna di un PRODOTTO espressamente conosciuto dal VENDITORE per iscritto come difforme o difettoso e con riferimento al presente Articolo 9, il VENDITORE riparerà o sostituirà i PRODOTTI, entro i nuovi termini concordati per la produzione e la consegna dei PRODOTTI. Se il VENDITORE non intendesse o non fosse in grado di riparare o sostituire i PRODOTTI, specialmente nel caso di inopportuno ritardo imputabile al VENDITORE, o se la riparazione o la sostituzione non riuscissero, il CLIENTE potrà risolvere l'ORDINE ACCETTATO. Un PRODOTTO potrà ritenersi non riparato o sostituito solo dopo un fallito tentativo di riparazione o sostituzione e, in tali circostanze, il diritto del CLIENTE al risarcimento del danno sarà soggetto ai termini di cui all'Articolo 10.
- 9.10. Il CLIENTE manterrà a disposizione del VENDITORE i PRODOTTI difettosi o li restituirà previa apposita autorizzazione da parte del VENDITORE, in buone condizioni e, per quanto possibile, nella confezione originaria. I costi relativi al trasporto di tali PRODOTTI nonché al trasporto dei PRODOTTI consegnati in sostituzione o riparati saranno a carico del VENDITORE.
- 9.11. Solo previo consenso scritto del VENDITORE, il CLIENTE distruggerà tutti i PRODOTTI difettosi a spese del VENDITORE ed in conformità alle leggi applicabili e ai requisiti regolamentari. In tali circostanze, il CLIENTE dovrà fornire al VENDITORE un certificato di distruzione.
- 9.12. I rimedi previsti dal presente Articolo 9 in relazione alla mancata conformità di un PRODOTTO alla garanzia di cui all'Articolo 8.1, costituiscono i soli ed esclusivi rimedi a disposizione del CLIENTE e la sola ed esclusiva responsabilità del VENDITORE.
- 10. RESPONSABILITÀ**
- 10.1. Il VENDITORE sarà responsabile nei confronti del CLIENTE per tutte le perdite derivanti da o in relazione alle presenti CGV e a un ORDINE ACCETTATO, fatto salvo che, e salvo qualsiasi altra previsione delle presenti CGV, fermo restando quanto disposto dall'Articolo 10.2, il VENDITORE non sarà responsabile nei confronti del CLIENTE (a titolo contrattuale o extracontrattuale (inclusa la negligenza), per violazione dei doveri di legge, risarcimento o altro) per qualsiasi (i) perdita di componenti e costi di produzione dei prodotti finiti, semifiniti o intermedi del CLIENTE; o (ii) costi sostenuti dal CLIENTE per procurarsi prodotti sostitutivi; o (iii) mancati ricavi; mancati profitti (diretti o indiretti); o (iv) mancati guadagni; svalutazione dell'avviamento; danno alla reputazione; o (v) pretese di terzi contro il CLIENTE o altri risarcimenti o somme corrisposte dal CLIENTE in favore dei suoi clienti; o (vi) perdite indirette o consequenziali.
- 10.2. La responsabilità del VENDITORE nei confronti del CLIENTE, se presente, non può essere esclusa in caso di (i) dolo o colpa grave, (ii) danni derivanti da morte o lesioni personali causate dal VENDITORE; (iii) frode ed dichiarazione fraudolenta (iv) qualsivoglia ipotesi per cui sarebbe illegittimo per il VENDITORE escludere o tentare di escludere la sua responsabilità.
- 10.3. Salvo qualsiasi altra previsione delle presenti CGV, fermo restando quanto disposto dagli Articoli 10.1 e 10.2, e nei limiti consentiti dalla legge per l'Articolo 10.2, la responsabilità complessiva del VENDITORE nei confronti del CLIENTE derivante da o connessa alle presenti CGV e a qualsiasi ORDINE ACCETTATO, sia essa di natura contrattuale o extracontrattuale, per falsa rappresentazione, per legge o a qualsiasi altro titolo, inclusa per negligenza (o la negligenza di un soggetto per il quale il VENDITORE è indirettamente responsabile), non dovrà eccedere il 150% del prezzo di vendita del relativo lotto di PRODOTTI che ha dato luogo a tale responsabilità.
- 10.4. Le esclusioni o limitazioni di responsabilità previste nelle presenti CGV si intendono altresì previste in nome e a favore dei dipendenti, agenti e subcontraenti del VENDITORE come se le parole "suoi dipendenti, agenti e subcontraenti" seguissero la parola VENDITORE ovunque appaia in quelle clausole.
- 11. FORZA MAGGIORE**
- 11.1. Nel caso in cui al VENDITORE sia impedito di eseguire qualsiasi delle sue obbligazioni sottese all'ORDINE ACCETTATO e alle presenti CGV da un evento che sia estraneo al suo ragionevole controllo inclusi, a titolo esemplificativo, indisponibilità di prodotti, ritardi del vettore, ritardi dovuti ad incendio, inondazione, tempesta, gravi condizioni meteo, epidemie e/o pandemie, interruzioni di corrente, controversie di lavoro, atti di guerra, terrorismo, embargo, carenza di offerta di materie prime o di componenti o di atti di qualsiasi governo o di qualsiasi organismo (un "EVENTO DI FORZA MAGGIORE"), il VENDITORE non potrà essere ritenuto responsabile per tali inadempimenti nei confronti del CLIENTE. Senza pregiudizio per quanto precede, in tali circostanze, il VENDITORE potrà, a sua discrezione, cancellare l'ORDINE ACCETTATO, sospenderne la sua esecuzione, posticipare la data di consegna o cedere l'ORDINE ACCETTATO ad un'altra società del gruppo del VENDITORE. Se un EVENTO DI FORZA MAGGIORE si verifica impedendo al VENDITORE di eseguire qualsiasi delle sue obbligazioni, il VENDITORE informerà tempestivamente il CLIENTE e cercherà di trovare una soluzione consultando il CLIENTE. Nel caso in cui l'ORDINE ACCETTATO venga sospeso o la data di consegna sia posticipata, il CLIENTE adatterà tutte le misure necessarie per estendere, a proprie spese, la validità dei mezzi di pagamento nel periodo in cui tale ORDINE resterà sospeso e fino a quando la consegna potrà essere effettuata.
- 12. RISERVATEZZA**
- 12.1. Il CLIENTE si impegna, per l'intera durata della propria collaborazione con il VENDITORE e per il successivo periodo di 10 anni ("TERMINE") a mantenere strettamente riservate e a non usare le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI. Tuttavia, tutti i SEGRETI COMMERCIALI dovranno rimanere confidenziali anche successivamente al TERMINE. L'obbligo di confidenzialità non si estende alle INFORMAZIONI CONFIDENZIALI di pubblico dominio o divenute tali per cause diverse dalla violazione degli obblighi di confidenzialità da parte del CLIENTE, che sono state legittimamente divulgate da terzi, o nei limiti in cui il CLIENTE sia tenuto a divulgarle in forza di una disposizione di legge o di un ordine amministrativo o giudiziale.
- 12.2. Il CLIENTE acconsente che il VENDITORE subirà un danno irreparabile in caso di violazione da parte del CLIENTE dei suoi patti ai sensi del presente Articolo 12, il cui valore monetario è impossibile da accertare. Di conseguenza, in tal caso, il VENDITORE avrà diritto ad un provvedimento ingiuntivo e ad altri rimedi equi oltre a qualsiasi altro rimedio di cui possa disporre, senza la necessità di versare una cauzione o altra garanzia. Fermo restando quanto disposto sopra, il CLIENTE sarà pienamente responsabile nei confronti del VENDITORE per tutti i danni, compreso il lucro cessante, relativi alla violazione del presente Articolo 12.
- 12.3. Il CLIENTE non analizzerà, non tenterà di modificare o di invertire la progettazione e non cercherà di determinare in altro modo la struttura di qualsiasi PRODOTTO o di qualsiasi altra tecnologia APTAR.
- 13. PROPRIETÀ INTELLETTUALE**
- 13.1. Il VENDITORE non trasferirà al CLIENTE nessun DPI in relazione o connesso ai PRODOTTI risultanti dalla fornitura, progettazione e/o fabbricazione dei PRODOTTI e/o dagli studi e delle analisi effettuate dal VENDITORE in relazione alla progettazione e alla fabbricazione dei PRODOTTI per un CLIENTE (inclusi, a titolo esemplificativo, per la predisposizione di specifiche tecniche personalizzate per il CLIENTE, per lo sviluppo di un nuovo PRODOTTO con riguardo ad un contratto di ricerca e sviluppo, o per il miglioramento della qualità e del prezzo di costo dei PRODOTTI) e tutti tali DPI in relazione allo stesso dovranno rimanere nell'esclusiva proprietà del VENDITORE (o dei suoi licenziati).
- 13.2. Il CLIENTE manleverà e terrà indenne il VENDITORE contro tutte le perdite, costi, pretese e spese ragionevoli (incluse le spese legali) relative a domande, procedimenti o contestazioni che potrebbero essere presentate da terzi circa un'asserita violazione o appropriazione indebita dei loro diritti (in particolare, DPI o concorrenza sleale) in relazione a (i) PRODOTTI fabbricati dal VENDITORE in conformità alle specifiche o alle istruzioni del CLIENTE o (ii) i PRODOTTI finiti, semifiniti o intermedi forniti dal CLIENTE o per conto suo.
- 13.3. Il CLIENTE dovrà, a sue spese, eseguire tali ulteriori documenti, intraprendere tali azioni e fare tali adempimenti, come può essere richiesto dal VENDITORE per dare piena efficacia all'Articolo 13.1.
- 14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- 14.1. Ciascuna PARTE rispetterà tutti i requisiti applicabili del Regolamento UE 67/2016 ("GDPR") e di qualsiasi legge nazionale applicabile

relativa al trattamento dei dati personali e alla protezione dei dati (insieme al GDPR, la "LEGISLAZIONE SULLA PROTEZIONE DEI DATI"). Qualsiasi termine non definito nel presente Articolo ha il significato come indicato nel GDPR. Le PARTI riconoscono e acconsentono che tutti i DATI PERSONALI forniti da una PARTE all'altra sarà un trasferimento di DATI PERSONALI tra TITOLARI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (sebbene le PARTI riconoscono e acconsentono che loro sono i TITOLARI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI in comune in relazione ai DATI PERSONALI, pertanto i "CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO") come definito nel GDPR).

15. ANTICORRUZIONE E SANZIONI ECONOMICHE

- 15.1 Il CLIENTE si impegnerà a rispettare ogni legge applicabile in materia di sanzioni economiche e controllo delle esportazioni. Se, in qualsiasi momento, la legge rende l'esecuzione delle obbligazioni del VENDITORE impossibile o illecita, il VENDITORE avrà il diritto di cancellare l'ORDINE ACCETTATO e di cessare il rapporto con il CLIENTE senza nessuna responsabilità per il VENDITORE.
- 15.2 Il CLIENTE dovrà (i) conformarsi ai requisiti di tutte le leggi anticorruzione applicabili, siano essi nazionali o estere, incluso il "Bribery Act 2010" del Regno Unito, il "Foreign Corrupt Practices Act" degli Stati Uniti e la "Loi Sapin II" francese, e non farà, prometterà, offrirà di effettuare, accettare o sollecitare alcun pagamento o trasferire alcunché di valore (direttamente o indirettamente) a qualsiasi (a) individuo, (b) società, (c) associazione, (d) partnership, o (e) ente pubblico che, agendo o meno in veste ufficiale, sia in grado di influenzare, assicurare o mantenere qualsiasi attività commerciale e/o fornire qualsiasi vantaggio finanziario o di altro tipo a se stesso o ad APTAR; (ii) tenere accurati libri contabili e registri in relazione all'ORDINE e, su richiesta di APTAR, renderli disponibili per la consultazione.
- 15.3 La violazione da parte del CLIENTE dei termini del presente Articolo 15 sarà considerata una violazione rilevante e APTAR potrà immediatamente risolvere l'ORDINE ACCETTATO in qualsiasi momento con effetto immediato.
- 16. VARIE**
- 16.1 Le presenti CGV e l'ORDINE ACCETTATO non creeranno e gli stessi non saranno interpretate come comportanti la creazione di partnership o rapporti di agenzia tra le PARTI.
- 16.2 Fatto salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nelle presenti CGV o nell'ORDINE ACCETTATO, nessuna previsione delle presenti CGV o dell'ORDINE ACCETTATO potrà essere fatta valere ad opera di qualsiasi terzo soggetto.
- 16.3 Le presenti CGV e l'ORDINE ACCETTATO (insieme a qualsiasi documento ivi indicato o in essi indicato esplicitamente, per evitare qualsiasi dubbio, le SPECIFICHE) rappresentano l'intero accordo e intese tra le PARTI e sostituiscono tutti i precedenti contratti, intese e accordi (sia orali che scritti) in relazione alla materia delle presenti CGV e di tali documenti. Il CLIENTE riconosce che sottoscrive le presenti CGV e qualsiasi ORDINE ACCETTATO senza fare affidamento su qualsiasi impegno, garanzia o dichiarazione resi dal VENDITORE o per suo conto diversi da quelli espressamente contenuti nelle presenti CGV e in qualsiasi ORDINE ACCETTATO, purché nulla del presente Articolo limiti o escluda la responsabilità del VENDITORE per frode o dichiarazione fraudolenta.
- 16.4 Le PARTI riconoscono che l'uscita del Regno Unito dalla Unione Europea potrà avere un impatto sul mercato dei PRODOTTI e/o sulle attività di APTAR. Pertanto, se APTAR ritiene che è necessario o opportuno modificare i termini di un ORDINE ACCETTATO dovuto all'uscita del Regno Unito dalla Unione Europea, APTAR comunicherà ciò al CLIENTE e le PARTI cercheranno in buona fede di concordare le relative modifiche all'ORDINE ACCETTATO non appena ragionevolmente possibile e in ogni caso entro 10 giorni di calendario dalla comunicazione di APTAR. Gli obblighi di APTAR in relazione al relativo ORDINE ACCETTATO saranno sospese mentre le PARTI cercheranno di concordare le modifiche. Se le PARTI non possono concordare la modifica entro il termine di 10 giorni di calendario allora APTAR, senza responsabilità, avrà il diritto di risolvere immediatamente l'ORDINE ACCETTATO.
- 16.5 Fatto salvo l'Articolo 12 e nonostante eventuali DPI di proprietà del CLIENTE, il VENDITORE può esporre, menzionare o presentare in formati multimediali di pubblico dominio, inclusi, a titolo esemplificativo, fiere, mostre o esposizioni, e in qualsiasi comunicato stampa o materiale pubblicitario o commerciale, qualsiasi prodotto finito del CLIENTE che incorpori i PRODOTTI forniti dal VENDITORE. Con tali esposizioni si intendono promuovere i PRODOTTI del VENDITORE.

17. LEGGE APPLICABILE – GIURISDIZIONE

- 17.1. Le CGV, l'ORDINE ACCETTATO e tutti i contratti stipulati ai sensi delle stesse e i diritti e gli obblighi delle PARTI (contrattuali o extracontrattuali) saranno regolati e interpretati ai sensi della legge italiana. È espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 sulla Vendita Internazionale di Beni.
- 17.2. Le parti concordano che qualsiasi controversia derivante o connessa alle presenti CGV, all'ORDINE ACCETTATO e a tutti i contratti stipulati ai sensi delle stesse o le controversie relative a rapporti giuridici (incluse le obbligazioni extracontrattuali) costituiti in base ad esse o connessi ad esse sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva dei giudici del luogo in cui si trova la sede legale del VENDITORE al momento della CONFERMA D'ORDINE da parte dello stesso VENDITORE.

Nome legale del CLIENTE:

Qualifica:

Data:

Firma:

Ai sensi degli Articoli 1341 e 1342 del codice civile, il CLIENTE approva espressamente e specificamente le seguenti clausole: 3 (Ordini), 4 (Produzione-Quantità), 5 (Consegne), 6 (Prezzo - Pagamento), 7 (Proprietà - Rischi), 8 (Garanzia), 9 (Controlli alla Consegna - Reclami), 10 (Responsabilità), 11 (Forza Maggiore), 13 (Proprietà intellettuale) 17 (Legge Applicabile – Giurisdizione).

Nome legale del CLIENTE:

Qualifica:

Data:

Firma: